

1. La premessa fa parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. La collaboratrice si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro

**si stipula quanto segue**

Tutto ciò premesso e convenuto fra le parti,

- Che la collaboratrice dichiara di non essere legata a consiglieri regionali da vincoli di grado ovvero di affinità entro il secondo grado;
- Che la collaboratrice dichiara di non essere legata a consiglieri regionali da vincoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado;
- Che il committente non richiede alla collaboratrice l'esclusività della sua prestazione;
- Che le parti riconoscono e intendono osservare le disposizioni di cui alla legge della Regione Puglia n.29 del 22/10/2015 e delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.19 del 23/11/2015;
- Che i specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
- Che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi ottobre 2019 come da precedenti contratti;
- Che a sua volta la collaboratrice si è resa disponibile a fornire la propria opera lavorativa a decorrere dal 1°/11/2017 al 31/10/2018 con proroga dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019 come da precedenti contratti;
- Che il committente svolge l'attività di Gruppo Consigliare nell'ambito del Consiglio della Regione Puglia, per la quale intende avvalersi dell'apporto del lavoro della collaboratrice sulla sede di Bari, sulla base di contratto di diritto privato *intuitu personae*, in ragione della particolare e comprovata qualificazione professionale posseduta dalla dott.ssa Gaia Neviera;
- Che a sua volta la collaboratrice si è resa disponibile a fornire la propria opera lavorativa a decorrere dal 1°/11/2017 al 31/10/2018 con proroga dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019 come da precedenti contratti;

pappalardo

**premess**

- La dott.ssa Gaia NEVIERA, di seguito denominata "collaboratrice", nata a Bari (Ba) il 7/03/1989, ed ivi residente alla via Napoli n.333 e domiciliata alla via Pappacena n.30 C.F. NVRGA189C47A6620;

e

- Il Gruppo Consigliare della Regione Puglia "La Puglia con Emiliano", di seguito denominato "committente", esercente l'attività di Gruppo del Consiglio Regionale della Puglia, con sede legale presso la sede del Consiglio Regionale in via Giuseppe Capruzzi, n.212 - 70124- Bari (Ba), partita I.V.A.93461530722, nella persona del Presidente avv. Paolo Pellegriano, nato a Lecce il 29/09/1945, C.F. PLLPLA45P29E506F;

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Gruppo Consigliare  
La Puglia con Emiliano

Consiglio Regionale della Puglia  


Regione Puglia  
La Puglia con Emiliano  
Il Presidente  
Avv. Paolo Pellegriano

11. Quanto al rimborso delle spese sostenute e documentate dalla collaboratrice, per viaggi, vitto e alloggio, comunque relative alle prestazioni rese fuori del proprio comune di domicilio o dalla sede del committente dove viene prestata la collaborazione, così come ogni altra spesa documentata si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione del presente contratto, lo stesso
1. relative scadenze.
2. L'importo annuo di € 1.340,00 (milletrecentoquaranta/00) delle competenze lorde verrà corrisposto alla collaboratrice in 2 mensilità, al netto delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali ed assicurativi. Il pagamento del corrispettivo netto avverrà entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. All'atto dell'erogazione del compenso il committente verserà le ritenute fiscali (IRPEF ed addizionali), previdenziali (INPS) come da disposizioni di legge vigenti. Il committente provvederà al versamento delle ritenute alle relative scadenze.
3. Oltre al corrispettivo pattuito il committente si impegna a versare le ritenute previdenziali e le ritenute fiscali secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, utilizzando, ove occorra, consulenti del lavoro.
4. La collaboratrice dovrà svolgere a favore del committente le seguenti prestazioni:  
Studio e analisi in materia di pianificazione, ambiente e territorio della Puglia nell'ottica di un'analisi e confronto della legislazione di settore delle altre Regioni e verifica delle esperienze internazionali; la stessa dovrà interfacciarsi, ove occorra, con altri enti istituzionali dislocati eventualmente anche al di fuori del territorio nazionale.
5. La collaboratrice potrà inoltre svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere concordate per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione ed al compenso spettante.
6. La collaboratrice nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse del committente. L'impossibilità ad eseguire la prestazione dovrà essere comunicata dalla collaboratrice al committente immediatamente; ove non possibile entro le 24 ore.
7. La presente collaborazione, in proroga, avrà la durata dal 1/11/2019 al 31/12/2019. Il presente contratto cesserà automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura e potrà essere risolto in qualsiasi momento per effetto della cessazione del Gruppo consiliare o della modificazione della sua composizione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria.
8. Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di 30 giorni; che, altresì, il contratto si intenderà immediatamente risolto nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto c) del titolo IV, punto 2, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.19 del 23/11/2015, ed in particolare, che la collaboratrice abbia riportato condanna anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la capacità di contrarre con la P.A., oppure la sottoposizione, al momento del conferimento dell'incarico, a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero al rinvio a giudizio per reati di criminalità organizzata e mafiosa.
9. Per tale incarico il committente, per il periodo di validità contrattuale, assumerà l'onere complessivo lordo annuo di € 1.570,15 (millecinquecentosettanta/15), omnicomprensivo delle competenze e degli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge.
10. L'importo annuo di € 1.340,00 (milletrecentoquaranta/00) delle competenze lorde verrà corrisposto alla collaboratrice in 2 mensilità, al netto delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali ed assicurativi. Il pagamento del corrispettivo netto avverrà entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. All'atto dell'erogazione del compenso il committente verserà le ritenute fiscali (IRPEF ed addizionali), previdenziali (INPS) come da disposizioni di legge vigenti. Il committente provvederà al versamento delle ritenute alle relative scadenze.

*Roberto*

proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dal committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

*La Puglia con Emiliano*

Gruppo Consiliare

Regione Puglia  
La Puglia con Emiliano  
Il Presidente  
Avv. Paolo Pelleggrino

*Consiglio Regionale della Puglia*





Gruppo Consiliare  
La Puglia con Emiliano

spetterà solo se le trasferite e le altre spese siano state preventivamente autorizzate dal

committeente.

12. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato. In ogni caso di cessazione del presente contratto, la collaboratrice avrà diritto ai corrispettivi maturati per l'attività prestata fino a quel momento. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.7, comma 1, lett.c) bis del DPR. N.917/86. La collaboratrice dichiara di essere iscritta alla gestione previdenziale separata presso I.N.P.S.

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dalla collaboratrice è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72. A tal fine la collaboratrice dichiara che l'opera in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a ruoli o elenchi professionali.

14. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art.2222 e segg.) relative al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Letto approvato sottoscritto

Bari... 23/11/2015

Il Committeente  
Regione Puglia  
La Puglia con Emiliano  
Il Presidente  
Avv. Paolo Pellegrino

La Collaboratrice  
Gesovena